



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile nn. 7/8 – Luglio e Agosto 2023

A cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta

Coordinamento scientifico: Daniela Vitiello

In questo numero:

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea	2
Corte di giustizia, sentenza del 6 luglio 2023, causa C-663/21, <i>Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl c. AA</i>	2
Corte di giustizia, sentenza del 6 luglio 2023, causa C-8/22, <i>XXX c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides</i>	2
Corte di giustizia, sentenza del 6 luglio 2023, causa C-402/22, <i>O Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. M.A.</i>	3
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	3
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 4 luglio 2023, <i>B.F. e altri c. Svizzera</i> , ric. nn. 13258/18 e 3 altri.....	3
Corte europea dei diritti umani, sentenza dell'11 luglio 2023, <i>S.E. c. Serbia</i> , ric. n. 61365/16.....	4
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 13 luglio 2023, <i>A.A. C. Svezia</i> , ric. n. 4677/20	5
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 18 luglio 2023, <i>Camara c. Belgio</i> , ric. n. 49255/22.....	5
Giurisprudenza nazionale	6
Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza del 13 luglio 2023, n. 20028	6
Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza del 13 luglio 2023, n. 20070	7
Corte costituzionale, sentenza del 7 giugno 2023, n.149 (pubblicata il 18 luglio 2023).....	7
Tribunale di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione, ordinanza del 28 luglio 2023.....	8

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Corte di giustizia, sentenza del 6 luglio 2023, causa C-663/21, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl c. AA](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 14, par. 4, lett. b) Direttiva 2011/95/UE – Revoca dello *status* di rifugiato – Bilanciamento – Art. 5 Direttiva 2008/115 – Rinvio dell'allontanamento

Fatto: AA, entrato illegalmente in Austria, presentava domanda di protezione internazionale e vedeva riconoscersi lo *status* di rifugiato. Successivamente, veniva condannato per aver commesso una serie di reati e l'autorità competente disponeva la revoca dello *status* di rifugiato e adottava nei suoi confronti una decisione di rimpatrio, accompagnata da un divieto di soggiorno, fissando un termine per la partenza volontaria. AA impugnava tale decisione dinanzi alla Corte amministrativa federale austriaca, la quale accoglieva il ricorso, ritenendo che l'interesse del ricorrente a non essere rimpatriato verso un paese in cui sarebbe stato esposto a un rischio di tortura o di morte prevasse sull'interesse dello Stato ad espellerlo in ragione della sua pericolosità sociale. L'autorità che aveva adottato il provvedimento proponeva ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Corte amministrativa austriaca. Tale giudice presentava un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, interrogandola in merito alla corretta interpretazione dell'art. 14, par. 4, lett. b), della direttiva qualifiche e dell'art. 5 della direttiva 2008/115.

Esito/punto di diritto: La Corte di giustizia stabilisce che l'applicazione dell'art. 14, par. 4, lett. b), della direttiva qualifiche deve essere subordinata all'accertamento, da parte dell'autorità competente, che la revoca dello *status* di rifugiato costituisca una misura proporzionata rispetto al pericolo che il soggetto interessato rappresenta per un interesse fondamentale della comunità dello Stato membro in cui esso stesso si trova. A tal fine, i giudici richiedono che l'autorità competente effettui un bilanciamento tra tale pericolo e i diritti che devono essere garantiti alle persone che soddisfano le condizioni sostanziali previste dall'art. 2, lett. d), della direttiva qualifiche ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato. Tuttavia, a parere della Corte, un siffatto bilanciamento non deve spingersi sino a verificare che l'interesse pubblico connesso al rimpatrio di tale cittadino di un paese terzo prevalga sull'interesse del medesimo al mantenimento della protezione internazionale, in considerazione della portata e della natura delle misure alle quali quest'ultimo sarebbe esposto in caso di rimpatrio nel suo paese di origine. Quanto all'art. 5 della direttiva 2008/115, la Corte afferma che la norma osta all'adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo qualora sia accertato che il suo allontanamento non può essere eseguito in forza del principio del non respingimento.

[Corte di giustizia, sentenza del 6 luglio 2023, causa C-8/22, XXX c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2011/95/UE – Art. 14, paragrafo 4, lettera b) – Revoca dello *status* di rifugiato – Pericolo per la comunità – Controllo di proporzionalità

Fatto: XXX, dopo aver ottenuto il riconoscimento dello *status* di rifugiato, veniva condannato a venticinque anni di reclusione per aver commesso i reati di rapina e omicidio doloso. L'autorità competente – il Commissario generale – decideva dunque di revocargli lo *status* di rifugiato. XXX proponeva ricorso in primo grado e, a seguito di rigetto, anche innanzi al Consiglio di Stato, sostenendo che il Commissario generale non avesse dimostrato la sussistenza di un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per la comunità ed effettuato un controllo di proporzionalità per determinare se il pericolo da lui eventualmente costituito giustificasse la revoca del suo *status* di rifugiato. Il Consiglio di Stato decideva di sospendere il procedimento e di sollevare rinvio pregiudiziale in merito all'interpretazione dell'art.14, par. 4, lett. b), della direttiva 2011/95.

Esito/punto di diritto: Secondo la Corte, l'art. 14, par. 4, lett. b), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che la sussistenza di un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova il cittadino di un paese terzo, interessato dal provvedimento di revoca dello *status*, non può ritenersi dimostrata per il solo fatto che quest'ultimo sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato di particolare gravità. Infatti, l'applicazione di tale disposizione è subordinata al soddisfacimento di due condizioni distinte: a) il cittadino interessato di un paese terzo deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità; b) sussiste una prova del fatto che tale soggetto costituisce un pericolo per la comunità dello Stato membro in cui si trova. Quanto a questa seconda condizione, la Corte precisa che deve essere dimostrato, da parte dell'autorità competente, che il pericolo rappresentato dal cittadino di un paese terzo per un interesse fondamentale della comunità dello Stato membro in cui si trova sia reale, attuale e sufficientemente grave e che la revoca dello *status* di rifugiato costituisca una misura proporzionata a tale pericolo. Solo quando le due condizioni previste dal diritto dell'Unione sono soddisfatte, uno Stato membro dispone della facoltà di revocare lo *status* di rifugiato, senza essere tuttavia tenuto ad esercitare tale facoltà: quest'ultima deve essere esercitata nel rispetto, segnatamente, del principio di proporzionalità.

[Corte di giustizia, sentenza del 6 luglio 2023, causa C-402/22, O Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid c. M.A.](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2011/95/UE – Art. 14, paragrafo 4, lettera b) – Pericolo per la comunità – Reato di particolare gravità – Valutazione

Fatto: M.A. presentava domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi, ma il Segretario di Stato respingeva tale istanza, ritenendo che il richiedente costituisse un pericolo per la comunità, essendo stato condannato per un reato di particolare gravità. M.A. proponeva ricorso e il giudice di primo grado annullava la decisione di rigetto, sostenendo che il Segretario di Stato non avesse sufficientemente motivato, da un lato, che gli atti commessi da M.A. fossero di una gravità tale da giustificare il diniego dello *status* di rifugiato e, dall'altro, che M.A. costituisse un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della comunità. Il Segretario di Stato proponeva appello e il Consiglio di Stato sollevava alcune questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia.

Esito/punto di diritto: La Corte di giustizia afferma che, ai sensi dell'art. 14, par. 4, lett. b), della direttiva 2011/95, può essere considerato «reato di particolare gravità», un reato che, tenuto conto delle sue caratteristiche specifiche, presenta una gravità eccezionale, in quanto fa parte dei reati che pregiudicano maggiormente l'ordinamento giuridico della comunità interessata. In particolare, per valutare il grado di gravità del reato commesso, occorre tener conto: della pena prevista e della pena inflitta per tale reato, della natura di quest'ultimo, di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale intenzionalità di detto reato, della natura e dell'entità dei danni causati dallo stesso reato, nonché del procedimento applicato per reprimerlo.

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 4 luglio 2023, B.F. e altri c. Svizzera, ric. nn. 13258/18 e 3 altri](#)

Categoria: Asilo; Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 8 CEDU – Ricongiungimento familiare – *Status* di rifugiato – Assistenza sociale – Svizzera

Fatto: I ricorrenti sono quattro cittadini eritrei, B.F., D.E., S.Y., S.M., e un cittadino cinese di etnia tibetana, J.K. Giunti in Svizzera, venivano riconosciuti come rifugiati, ma nella formula dell'ammissione provvisoria

(“*provisionally admitted refugees*”) poiché le condizioni per l’ottenimento dello *status* di rifugiato erano sorte in seguito alla partenza dai loro rispettivi paesi di origine e a causa del rischio di persecuzione soggettivo generato dalla loro stessa condotta (“*subjective post-flight grounds*”). Di conseguenza, non disponevano di un diritto incondizionato al ricongiungimento familiare, il quale era possibile, ma in via discrezionale e soggetto a condizioni cumulative, da accertarsi in apposita procedura da svolgersi presso le competenti autorità cantonali. I ricorrenti formulavano le istanze in tal senso, ma queste venivano respinte perché una delle condizioni richieste – il requisito di non dipendere dall’assistenza sociale per il sostentamento dei familiari ricongiunti – non era stata soddisfatta. I ricorrenti introducevano allora un ricorso alla Corte di Strasburgo argomentando la contrarietà di tale provvedimento con l’art. 8 CEDU.

Esito/punto di diritto: La Corte chiarisce che la Svizzera gode di un margine di discrezionalità nel subordinare il ricongiungimento familiare al requisito della non dipendenza sociale e finanziaria statale per il sostegno della famiglia, anche trattandosi di rifugiati il cui timore di persecuzione nel paese di origine è sorto solo dopo la partenza dal paese di origine e come risultato delle proprie azioni. Afferma, tuttavia, che tale requisito non dovrebbe essere valutato con eccessivo rigore, bensì con una certa flessibilità e mediante un esame individualizzato volto a un giusto equilibrio degli interessi in causa e in considerazione del diritto alla vita familiare. Su questa premessa, la Corte valuta la situazione specifica dei ricorrenti: J.K. era stato integrato nel mercato del lavoro per anni e aveva fatto tutto ciò che era ragionevolmente previsto per guadagnarsi da vivere e ottenere quanto sufficiente a coprire le spese per sé e la sua famiglia; S.Y. si trovava in condizione di incapacità nel lavorare a tempo pieno poiché doveva crescere da sola i suoi tre figli minorenni e, pur lavorando a tempo parziale, aveva fatto tutto quanto ci si potesse ragionevolmente aspettare per mantenere se stessa e i suoi figli; B.F. e D.E. non avevano mai lavorato in Svizzera poiché riconosciuti inabili al lavoro per motivi di salute. La Corte conclude che applicare il requisito relativo alla circostanza di non gravare sull’assistenza sociale senza alcuna flessibilità costituirebbe un ostacolo permanente al ricongiungimento familiare. La Svizzera, pertanto, ha violato l’art. 8 CEDU, non garantendo un giusto equilibrio tra gli interessi dei ricorrenti al ricongiungimento familiare e l’interesse del Paese a tutelare il proprio benessere economico.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza dell’11 luglio 2023, S.E. c. Serbia, ric. n. 61365/16](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 2, Protocollo n. 4 CEDU – Libertà di circolazione – Documento di viaggio – *Status* di rifugiato – Serbia

Fatto: Il ricorrente, S.E., è un cittadino siriano, al quale è stato concesso lo *status* di rifugiato in Serbia. S.E. faceva richiesta di un documento di viaggio per rifugiati, perché il suo passaporto siriano era scaduto. Il documento gli veniva negato poiché le norme regolamentari di dettaglio, necessarie per disciplinare forma e contenuto dei documenti di viaggio per i rifugiati, non erano ancora state emanate dal Ministro degli Interni, sebbene ciò fosse richiesto ai sensi della legge serba sull’asilo. Successivamente, nel 2022, S.E. otteneva un passaporto siriano che gli consentiva di recarsi in Germania e ivi assumere una nuova posizione lavorativa. Davanti alla Corte di Strasburgo il ricorrente lamenta una violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU (libertà di circolazione), stante il rifiuto delle autorità serbe di rilasciare un documento che gli consentisse di viaggiare fuori dalla Serbia, impedendogli di circolare per sette anni.

Esito/punto di diritto: La Corte premette che vi è stata un’ingerenza nel diritto del ricorrente alla libera circolazione, l’inerzia delle autorità serbe avendogli impedito di lasciare il territorio nazionale per un lungo periodo. Osserva, quindi, che la legge serba sull’asilo riconosceva il diritto individuale di un rifugiato a ottenere un documento di viaggio e, a tal fine, imponeva al Ministro degli Interni di emanare una disciplina sussidiaria per garantirne l’attuazione. Pertanto, il diritto in capo al ricorrente S.E. derivava dalla legislazione nazionale, che a sua volta dava attuazione agli obblighi derivanti dalla Convenzione sui rifugiati del 1951. Nota, infine, che l’inerzia legislativa è durata per un periodo di tempo considerevole e la Serbia non ha dimostrato di aver compiuto alcuno sforzo per adottare le misure regolamentari e operative adeguate per attuare la legge

nazionale. Pertanto, l'ingerenza nei diritti del ricorrente non può considerarsi "conforme alla legge" e si pone in violazione dell'art. 2, Protocollo n. 4, CEDU. La Corte afferma anche, significativamente, che la prolungata mancata attuazione da parte della Serbia della propria legislazione nazionale che consente il rilascio dei documenti di viaggio ai rifugiati è un problema strutturale. Pertanto, spetta al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ex art. 46 CEDU, valutare le misure, sia individuali che generali, che la Serbia dovrà adottare per completare il quadro legislativo pertinente, al fine di garantire ai rifugiati il diritto effettivo di lasciare il territorio nazionale e la libertà di circolazione.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 13 luglio 2023, A.A. C. Svezia, ric. n. 4677/20](#)

Categoria: Asilo, Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 2 CEDU – Art. 3 CEDU – Espulsione – Svezia – Libia

Fatto: Il ricorrente, A.A., è un cittadino della Libia. Presentava domanda di asilo in Svezia, sostenendo inizialmente di essere in pericolo a causa della mafia libica. La domanda veniva rigettata e le autorità svedesi disponevano il ritorno del ricorrente in Spagna, Paese di primo ingresso nell'UE, in applicazione del regolamento di Dublino. Il ricorrente faceva perdere le sue tracce e la decisione non veniva mai eseguita. In seguito, presentava una nuova domanda di asilo in Svezia sostenendo di trovarsi in una situazione di rischio in quanto iscritto nella lista delle persone ricercate in Libia, poiché in passato aveva lavorato per il regime di Gheddafi. La richiesta veniva nuovamente respinta, con contestuale ordine di rimpatrio e divieto di reingresso in Svezia per due anni. Il ricorrente dapprima si rivolgeva alla Corte di Strasburgo richiedendo e ottenendo una misura cautelare ex art. 39 del regolamento di procedura, così da bloccare l'esecuzione del provvedimento di rimpatrio; quindi, introduceva un ricorso lamentando la violazione degli artt. 2 e 3 CEDU in caso di sua espulsione verso la Libia.

Esito/punto di diritto: La Corte dapprima esamina la situazione generale in Libia, confermandone la gravità in termini di carenze o mancato rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Esclude, tuttavia, che lo stato di violenza generalizzata sia così estremo da comportare un rischio reale di maltrattamenti semplicemente in virtù del fatto che un individuo è esposto a tale violenza in caso di ritorno nel Paese. Passando all'esame della situazione individuale del ricorrente, la Corte ritiene di non avere motivo di dubitare delle conclusioni delle autorità svedesi, raggiunte all'esito di un esame approfondito e di una valutazione recante motivazioni razionali. Nota, in particolare, che il ricorrente aveva inizialmente avanzato domanda d'asilo sotto falsa identità, aveva invocato rischi connessi a gruppi criminali mafiosi operanti in Libia, per poi riferirsi ai suoi legami pregressi con il regime di Gheddafi. Le sue dichiarazioni erano risultanti incoerenti, vaghe e prive di dettagli credibili, nonché scarsamente supportate da prove documentali. Pertanto, la sua richiesta di asilo non era stata sostanziata in modo sufficiente e il suo bisogno di protezione internazionale non era stato dimostrato in modo attendibile. La Corte conclude che l'allontanamento del ricorrente in Libia non viola gli artt. 2 e 3 CEDU.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 18 luglio 2023, Camara c. Belgio, ric. n. 49255/22](#)

Categoria: Asilo, Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 6 CEDU – Art. 41 CEDU – Crisi dell'accoglienza – Richiedenti asilo – Belgio

Fatto: Il sig. Camara, il ricorrente, è un cittadino guineano che ha presentato domanda di protezione internazionale in Belgio. L'Agenzia federale per l'accoglienza dei richiedenti asilo (FEDASIL) lo informava che non poteva essere ospitato perché il sistema di accoglienza era saturo. Il ricorrente presentava un reclamo al Tribunale di Bruxelles, rappresentando la propria situazione di vulnerabilità e di violazione della dignità umana, stante la mancanza di un alloggio e di assistenza materiale. Il tribunale ordinava a FEDASIL di procurargli con urgenza una sistemazione, presso un centro di accoglienza ovvero un hotel della capitale,

comminando all’Agenzia federale una sanzione di mille euro per ogni notte trascorsa dal ricorrente in mancanza di un alloggio. La sentenza diventava definitiva il 29 agosto 2022, ma il ricorrente veniva trasferito in una struttura di accoglienza solo il 4 novembre 2022. Prima di allora aveva vissuto per le strade della capitale belga, dormendo presso le stazioni dei treni ovvero, quando la polizia glielo impediva, in alcuni parchi pubblici. Aveva occasionalmente ricevuto cibo e assistenza grazie ad alcune associazioni umanitarie e ONG.

Esito/punto di diritto: La Corte constata che le circostanze del caso di specie non sono isolate e che rivelano un’incapacità sistemica da parte delle autorità belghe di dare esecuzione alle decisioni giudiziarie definitive relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Pur essendo consapevole della difficile situazione del Belgio a causa dell’aumento del numero di domande di protezione internazionale, nel caso di specie la Corte ritiene che il tempo impiegato dalle autorità belghe per eseguire un ordine del tribunale volto a proteggere la dignità umana fosse stato irragionevole. L’ordinanza dei giudici belgi aveva carattere esecutivo ed era motivata da particolare urgenza: esigeva, pertanto, un’esecuzione immediata e d’ufficio da parte delle autorità competenti. La Corte afferma che le autorità del Belgio non stessero semplicemente ritardando l’esecuzione della sentenza, bensì si fossero manifestamente rifiutate di conformarvisi. Nota, infine, che un tale scenario non è episodico, ma manifestazione di una realtà sistemica: in questo modo il Belgio mina il principio della certezza del diritto in base all’articolo 6, par. 1, CEDU, la cui violazione è dichiarata all’unanimità. Sempre all’unanimità, la Corte respinge la richiesta formulata dal ricorrente ex art. 41 CEDU nel senso di ottenere un risarcimento corrispondente all’importo delle penalità di mora comminate alla FEDASIL dal Tribunale di Bruxelles (mille euro per ogni giorno di ritardo fino al collocamento del ricorrente in una struttura di accoglienza, per un totale di 103.000 euro), ritenendo che la dichiarazione di violazione dell’art. 6 CEDU costituisce un’equa soddisfazione.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza del 13 luglio 2023, n. 20028

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 6, co. 2, d.lgs. 142/2015 – Trattenimento – Termini – Proroga – Elevato numero di domande

Fatto: Un cittadino di un paese terzo presentava domanda di protezione internazionale, ma, nella stessa data, la Questura disponeva nei suoi confronti il trattenimento ex art. 6, co. 2, del d.lgs. 142/2015, poi convalidato dal competente Giudice di Pace. L’interessato proponeva riesame del provvedimento di trattenimento e, a seguito di rigetto, presentava ricorso in Cassazione, contestando, in particolare, la violazione dell’obbligo, in capo alla Questura, di immediata trasmissione della domanda di protezione internazionale alla competente Commissione territoriale, con la conseguente violazione dei termini massimi della procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale e l’indebita estensione del trattenimento del ricorrente.

Esito/punto di diritto: La Corte di Cassazione, facendo applicazione dei principi affermati dalla Corte di giustizia nella [causa C-36/20](#)¹, statuisce che, in conformità alla previsione dell’art. 6 della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione internazionale deve essere registrata nei termini ivi previsti (cioè tre giorni lavorativi o sei giorni lavorativi, a seconda che la presentazione sia avvenuta avanti all’autorità

¹ La Corte di giustizia, nella sentenza del 25 giugno 2020, causa C-36/20 PPU, *Ministerio Fiscal (autorità preposta a ricevere una domanda di protezione internazionale)*, ha affermato un giudice istruttore chiamato a pronunciarsi sul trattenimento di un cittadino di un paese terzo in situazione irregolare rientra nella nozione di «altre autorità», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32, che sono preposte a ricevere domande di protezione internazionale sebbene non siano competenti, a norma del diritto nazionale, a registrarle. A tale titolo, un siffatto giudice istruttore è tenuto ad informare il richiedente sulle modalità concrete di inoltro di una siffatta domanda. La Corte ha altresì dichiarato che l’impossibilità di trovare un alloggio in un centro di accoglienza umanitaria non può giustificare il trattenimento di un richiedente protezione internazionale.

competente per il diritto nazionale alla sua registrazione, ovvero ad un'altra autorità preposta a ricevere tale domanda, senza tuttavia essere competente alla sua registrazione). Di conseguenza, la proroga di dieci giorni del termine, prevista dall'ultimo periodo dell'art. 26, co. 2 *bis*, d.lgs. 25/2008, introdotta dal legislatore nazionale con il d.lgs. 142/2015 in sede di recepimento della direttiva 2013/32/UE, deve essere applicata solo in presenza del relativo presupposto, costituito dall'elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati.

Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza del 13 luglio 2023, n. 20070²

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 14, d.lgs. n. 286/1998 – Art. 6, co. 5, d.lgs. n. 142/2015 – Trattenimento – Respingimento – Manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale

Fatto: Un cittadino tunisino, una volta sbarcato a Lampedusa, veniva fatto destinatario di un provvedimento di rimpatrio e il Questore di Agrigento ne disponeva il trattenimento presso il CPR di Bari ai fini dell'allontanamento. Tale provvedimento veniva convalidato dal Giudice di Pace di Bari, ma, durante l'udienza di convalida, l'interessato manifestava l'intenzione di presentare domanda di protezione internazionale. Successivamente, lo stesso veniva trasferito presso il CPR di Gradisca d'Isonzo e gli veniva fatto sottoscrivere il modulo C/3 ai fini della registrazione della domanda di protezione internazionale. Tuttavia, gli veniva poi notificato un nuovo provvedimento di trattenimento da parte del Questore di Gorizia, sul presupposto che la domanda di protezione internazionale da lui presentata doveva considerarsi pretestuosa e finalizzata unicamente a ritardare o impedire l'esecuzione del rimpatrio. Il trattenimento veniva quindi convalidato con provvedimento del Tribunale di Trieste, che il ricorrente impugnava dinanzi alla Corte di Cassazione.

Esito/punto di diritto: La Corte, richiamando la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-36/20, afferma che, in conformità alla previsione dell'art. 6, par. 1, co. 2, della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione internazionale può essere presentata dallo straniero, che sia stato sottoposto a trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del rimpatrio, anche avanti al Giudice di Pace nel corso dell'udienza di convalida prevista dall'art. 14, co. 5, d.lgs. n. 286/1998. In tale ipotesi, la domanda di asilo, immediatamente trasmessa al Questore, deve essere registrata nel termine perentorio di sei giorni lavorativi. Inoltre, la semplice presentazione della domanda determina *ipso iure* la sospensione dei termini del trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14, co. 5, d.lgs. n. 286/1998, e la necessità che l'eventuale trattenimento disposto dal Questore, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 142/2015, venga convalidato da parte del Tribunale, per un periodo massimo di sessanta giorni, unicamente «per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda» di protezione internazionale. Tuttavia, qualora la convalida venga adottata oltre la scadenza del termine di sei giorni, non è consentita proroga alcuna del trattenimento, ai sensi dell'art. 6, co. 6, ultima parte, del d.lgs. n. 142/2015. Nel caso di specie, dunque, i giudici ritengono che il ricorrente abbia validamente proposto la domanda di protezione internazionale davanti al Giudice di Pace, e che la successiva compilazione in questura del modulo C/3 da parte dello stesso soggetto debba qualificarsi quale registrazione della domanda stessa.

Corte costituzionale, sentenza del 7 giugno 2023, n.149 (pubblicata il 18 luglio 2023)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: D.L. n. 34/2020 – Art. 103, co. 1 – Principio di ragionevolezza – Procedura di emersione – Emergenza pandemica

Fatto: Il TAR Liguria ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 103, co. 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 77/2020), norma che regola l'emersione dei rapporti di lavoro in connessione con l'emergenza pandemica da COVID-19. La norma è stata censurata nella parte in cui prevede che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri, possa essere presentata solo da datori di lavoro

² Conf. Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza del 13 luglio 2023, n. 20034.

stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e non anche da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Esito/punto di diritto: La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della norma in questione per violazione del principio di ragionevolezza. Secondo i giudici, l'art. 103, co. 1, del D.L. n. 34/2020, limitando la possibilità di attivare la procedura di regolarizzazione da esso prevista ai datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (invece di estenderla a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia), contrasta con l'art. 3, co. 1, della Costituzione. La norma, infatti, riducendo eccessivamente la "platea" dei datori di lavoro abilitati ad attivare la procedura di emersione, compromette la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla norma stessa, attinenti tanto alla tutela del singolo lavoratore («garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio del contagio da COVID-19»), quanto alla funzionalità del mercato del lavoro nel contesto pandemico («favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari»).

Tribunale di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione, ordinanza del 28 luglio 2023

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Accesso alla procedura di asilo – Formalizzazione della domanda di protezione internazionale – *Status* di richiedente asilo – Dignità e diritti fondamentali – Prassi Questura

Fatto: Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, presentava una prima domanda di protezione internazionale, la quale veniva rigettata dalla Commissione Territoriale con decisione poi confermata dal Tribunale di Roma. Successivamente, cercava di presentare una seconda domanda di protezione internazionale, ma, nonostante diversi tentativi, non vi riusciva e otteneva un appuntamento per la formalizzazione della stessa a distanza di nove mesi. Pertanto, promuoveva ricorso cautelare dinanzi al Tribunale di Roma, perché ordinasse alla Questura competente di consentirgli la formalizzazione della domanda reiterata di protezione internazionale.

Esito/punto di diritto: Il Tribunale afferma che la prassi della Questura di Roma, che irragionevolmente ritarda o impedisce la formalizzazione delle domande di protezione internazionale, precludendo l'accesso alla relativa procedura e alla condizione di richiedenti asilo, risulta illegittima per contrarietà alla disciplina normativa in materia. Come sancito dalla Corte di giustizia, infatti, in mancanza di norme stabilite dal diritto dell'Unione riguardanti le modalità procedurali relative alla presentazione e all'esame di una domanda di protezione internazionale, spetta all'ordinamento giuridico interno di ogni Stato membro disciplinare tali modalità, garantendo nel contempo che esse non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione ([sentenza Evelyn Danqua, causa C-429/15](#)). Secondo il Tribunale, una siffatta prassi appare lesiva della dignità e dei diritti fondamentali di persone già rese vulnerabili dalle proprie esperienze passate, nel Paese d'origine e durante il percorso migratorio. Da un lato, viola un loro diritto fondamentale nell'immediato (quello all'accesso alla procedura d'asilo) e, dall'altro, li espone al pregiudizio continuato di tutti quei diritti fondamentali la cui garanzia è strettamente dipendente dalla regolarità della presenza sul territorio italiano. Occorre infatti considerare che molti dei diritti connessi allo *status* di richiedente asilo (come l'accesso all'accoglienza o al lavoro e alla formazione professionale) possono essere esercitati solo dopo la formalizzazione della domanda. Pertanto, il Tribunale accoglie il ricorso e ordina alla Questura competente di consentire la formalizzazione della domanda (reiterata) di protezione internazionale del ricorrente.